

Tax credit vacanze ed esenzione dell'acconto IMU per gli alberghi

di Roberta Braga

FISCO

NOVITÀ ►

Per il sostegno del settore turistico ricettivo, fortemente penalizzato dall'emergenza da COVID-19, sono state previste in sede di D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19 maggio 2020, una serie di misure specifiche a carattere temporaneo con riferimento all'anno 2020:

- a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, compete, per il periodo di imposta 2020, un credito di imposta utilizzabile unicamente in compensazione, entro il limite di 500 euro, per la fruizione di servizi turistico-ricettivi offerti a livello nazionale.
- è nel contempo riconosciuto l'esonero dal versamento della prima rata di acconto dell'IMU con riferimento all'anno 2020 per le imprese appartenenti al settore turistico-ricettivo.

RIFERIMENTI ►

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 176 e 177

BONUS VACANZE ►

Per l'accesso al *bonus*, è necessaria la sussistenza di tre presupposti:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi offerti da una singola struttura turistico ricettiva;
- il corrispettivo complessivo è documentato da fattura elettronica che specifica il codice fiscale del beneficiario del credito;
- il servizio viene pagato senza l'ausilio o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme *on line*, eccetto le agenzie di viaggio e i *tour operator*.

Il *bonus* vacanze viene attribuito in misura progressivamente decrescente al diminuire del numero dei membri del nucleo familiare e varia da un minimo di 150 euro (nucleo monofamiliare) a un massimo di 500 euro (nucleo con più di due persone).

ESONERO IMU ►

Sono interessati all'esonero dalla prima rata di acconto IMU gli immobili di seguito identificati:

- utilizzati come stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e quelli degli stabilimenti termali;
- di categoria catastale D/2 nonché degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine in montagna, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, *residence*, campeggi, se i proprietari coincidono con i gestori delle attività ivi svolte.

NOVITÀ ►

Gli artt. 176 e 177, titolo VIII, capo I (misure per il turismo e la cultura), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in vigore dal 19 maggio 2020, prevedono, tra le altre, delle misure di natura temporanea finalizzate a risollevare il **settore turistico**, uno dei più pesantemente colpiti dall'emergenza economica e sanitaria indotta dal coronavirus. Si tratta del **Tax credit vacanze** e dell'**esenzione IMU per gli alberghi**, che di seguito si dettagliano meglio.

BONUS VACANZE ►

Per il periodo di imposta 2020, viene introdotto il credito di imposta entro il limite soglia di **500 euro** utilizzabile per la fruizione di servizi turistico ricettivi offerti a livello nazionale. Viene affidata ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate una volta, sentiti l'INPS e il parere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità e della procedura concreta di applicazione del beneficio.

Beneficiari

Sono destinatari del *bonus* vacanze 2020 i nuclei familiari che presentano un reddito ai fini ISEE, in corso di validità, ordinario (oppure corrente ex art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), non superiore alla soglia di **euro 40.000**.



Attenzione

L'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente può essere calcolato solo in caso di **variazioni superiori al 25%** dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

Il credito viene impiegato da un unico componente del nucleo familiare e viene attribuito in misura **progressivamente decrescente** in relazione al numero dei componenti e, quindi, nella misura massima di 500 euro (famiglia composta da più di due membri) e minima di 150 euro (famiglia con unico membro) per ogni famiglia.

La famiglia formata da due persone beneficia di un credito di 300 euro.

Categorie di servizi fruibili

Il tax credit vacanze va impiegato per pagare i servizi offerti **sul territorio nazionale** da **tre categorie di soggetti** espressamente individuati:

- Imprese turistico ricettive;
- Agriturismi;
- *Bed and breakfast*.

Tali soggetti devono possedere i titoli prescritti dalla normativa nazionale regionale per svolgere l'attività turistica ricettiva.

Condizioni di accesso

La fruizione del credito è consentita in presenza di **tre requisiti tassativi**, pena la perdita del beneficio:

- 1) quando le spese sono sostenute **in una sola volta** per i servizi offerti da una singola struttura turistico ricettiva, da un agriturismo o da un B & B;
- 2) Se il corrispettivo totale è **documentato da fattura elettronica** (o da un documento commerciale ex art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nell'ipotesi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri derivanti dalla cessione dei beni e dalla prestazione dei servizi) e se su tale documento compare esplicitamente il **codice fiscale del beneficiario del credito**;
- 3) Se il servizio viene pagato **senza l'intervento, l'ausilio o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme online o portali telematici**, ad esclusione dell'intervento delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*.

Modalità operative di fruizione del credito

È possibile per il beneficiario godere del bonus secondo due forme:

- Per il **20%** in forma di **detrazione di imposta IRPEF** da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Redditi);
- Il residuo **80%** sotto forma di **sconto immediato** sul corrispettivo dovuto, previo accordo con il fornitore presso il quale i servizi sono utilizzati.

Periodo di godimento del credito

Il credito è utilizzabile dai soggetti interessati per il **secondo semestre 2020** e, pertanto, nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Rimborso del credito al fornitore dei servizi in forma di credito di imposta

Lo sconto nella misura dell'**80%** del corrispettivo viene rimborsato al fornitore nella forma del credito d'imposta da fruire **esclusivamente in compensazione** (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

È ammessa la facoltà di **cedere successivamente** tale credito a terzi, tra i quali sono inclusi anche i soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Si osserva che il credito d'imposta non ceduto ulteriormente viene fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Non si applicano i limiti massimi alla compensazione dei crediti di imposta (art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244).



Sanzioni

L'Agenzia delle Entrate, se accerta l'assenza dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta e la mancata integrazione anche parziale degli stessi, recupera l'importo corrispondente applicando la **maggiorazione degli interessi e delle sanzioni**.

Se non ricorrono i presupposti previsti per l'accesso al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura superiore allo sconto applicato nei confronti del beneficiario.



SCHEMA DI SINTESI

Riepilogo - Tax credit vacanze 2020

Riferimenti	Art. 176 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
Descrizione dell'incentivo	Si tratta di un credito di imposta riconosciuto per l'anno di imposta 2020 a favore dei nuclei familiari contraddistinti da un Isee non superiore ad una determinata soglia limite.
Soggetti beneficiari	Sono destinatari del <i>bonus</i> vacanze 2020 i nuclei familiari che presentano un reddito ai fini ISEE, in corso di validità, ordinario (oppure corrente ex art. 9 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), non superiore a euro 40.000. Il credito va fruito da un unico componente per ciascun nucleo familiare e viene attribuito in misura scaglionata in base al numero dei componenti: – nella misura di 500 euro nel caso della famiglia composta da più di due membri; – nella misura di 300 euro quando la famiglia è costituita da due membri; – nella misura di 150 euro nel caso della famiglia mononucleare.
Titipologia di servizi ammessi al beneficio	Il credito è fruibile per saldare i servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi, <i>bed and breakfast</i> a condizione che possiedano i titoli prescritti dalle norme nazionali regionali per lo svolgimento di attività turistico ricettiva.
Periodo di fruizione	Il credito è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Condizioni di accesso	A pena di decadenza, il <i>bonus</i> spetta per le spese effettuate in un'unica soluzione a fronte dei servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva



SCHEMA DI SINTESI

	oppure da un singolo agriturismo oppure da un singolo B & B, sempre che il servizio sia pagato senza il tramite di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da <i>tour operator</i> e agenzie di viaggio e sempre che il corrispettivo complessivo sia comprovato da fattura elettronica o documento stabilito ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. Nel documento emesso va riportato espressamente il codice fiscale del soggetto fruitore.
Modalità operative di fruizione del credito	Il credito viene fruito sotto forma di sconto immediato sul corrispettivo dovuto per l'80% del suo importo e per il residuo 20% sotto forma di detrazione Irpef da far valere in sede di dichiarazione dei redditi da parte del fruitore.
Rimborso dello sconto sul corrispettivo al fornitore dei servizi	Lo sconto riconosciuto al fruitore dal fornitore viene rimborsato a quest'ultimo nella forma del credito di imposta da fruire unicamente in compensazione con la possibilità di successiva cessione a terzi (propri fornitori di beni e servizi o soggetti diversi dai propri fornitori beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari).
Responsabilità del fornitore	Se non ricorrono i requisiti che danno diritto al credito d'imposta e non vengono integrati neanche parzialmente, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono unicamente per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato.
Regime sanzionatorio	L'Amministrazione finanziaria, qualora accerti la mancata integrazione, in tutto o in parte, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, provvede a recuperare l'importo corrispondente con l'irrogazione di interessi e di sanzioni nella misura vigente.
Stanziamento delle somme	Gli oneri derivanti dal riconoscimento del <i>tax credit</i> vacanze sono quantificati in 1.677.200.000 di euro per il 2020 e in 733.800.000 di euro per il 2021 (coperti a norma dell'art. 265 del D.L. n. 34/2020).

ESONERO IMU ►

Per l'anno d'imposta 2020, **non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (c.d. acconto)** di cui all'art. 1, commi 738-783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sugli immobili destinati all'attività turistico-ricettiva.

Tipologie di immobili interessati

L'esenzione dalla prima rata IMU 2020 concerne gli immobili di seguito descritti:

- adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali);
- impiegati dagli stabilimenti termali;
- di categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni con fine di lucro), nonché degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività svolte.



Attenzione

Sono pertanto esclusi dal beneficio gli immobili utilizzati dalle strutture ricettive in cui la gestione è affidata a **soggetti diversi dalla proprietà**.

Fondo per il ristoro dei Comuni e limiti di applicabilità

A fronte delle minori entrate derivanti dall'esonero dall'acconto IMU per il settore turistico viene prevista una dotazione complessiva di 74,90 milioni di euro per il 2020.

Il fondo viene ripartito tra i beneficiari con decreto del Ministro dell'interno d'accordo con quello dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (**entro il 18 giugno 2020**).

Si valutano in 205,45 milioni di euro gli oneri derivanti dall'esenzione dalla prima rata Imu 2020 a cui si fa fronte *ex art.* 265 del D.L. n. 34/2020.

La norma di favore vale nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 19 Marzo 2020 C(2020) relativa al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.



SCHEMA DI SINTESI

Riepilogo - Abolizione della prima rata IMU 2020 imprese turistico-ricettive

Riferimenti	Art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
Descrizione dell'incentivo	Viene abolita, per l'anno d'imposta 2020, la prima rata dell'imposta municipale propria) sugli immobili destinati all'attività turistico-ricettiva appositamente individuati.
Soggetti beneficiari	Sono destinatari dell'esonero dall'acconto IMU 2020 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari o a stabilimenti termali, oltre a quelli appartenenti alla categoria catastale D/2 e a quelli degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i> e campeggi, a condizione che la proprietà coincida con la gestione delle attività ivi esercitate.
Fondo di ristoro ai comuni	Viene costituito un apposito fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per il 2020 nello stato di previsione del ministero dell'interno. Il fondo è ripartito con apposito decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, da adottare entro il 18 giugno 2020.
Limiti di applicabilità	Tale norma agevolativa vale nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della commissione europea 19 Marzo 2020 C(2020) relativa al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Stanziamento delle somme	Gli oneri derivanti dall'esenzione dalla prima rata IMU 2020 sono quantificati in 205,45 milioni di euro per il 2020 e ad essi si provvede <i>ex art.</i> 265 del D.L. n. 34/2020.